



Si al licenziamento del lavoratore con abbigliamento stravagante

Autore : Redazione

Data: 10/08/2013

Rilevante il look in tutti i casi in cui il lavoratore sia a contatto con il pubblico: il licenziamento non è discriminatorio.

Non si può considerare discriminatorio, e quindi è pienamente legittimo, il licenziamento inflitto dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia solito vestire con un abbigliamento stravagante: ciò a condizione che il lavoratore svolga una attività a stretto contatto con il pubblico (nel caso in questione, si trattava di un centro estetico), in un contesto lavorativo “in cui l'**immagine**, o meglio la particolare idea di immagine, per come voluta e costruita dal datore di lavoro, per insindacabile scelta aziendale, abbia un suo particolare rilievo”.

È quanto stabilito dal Tribunale di Bari, in una recente ordinanza **[1]**. Il look del lavoratore deve essere sempre **compatibile** con il contesto lavorativo scelto dall'imprenditore: non si può pertanto considerare discriminatoria la volontà del datore che imponga un determinato abbigliamento consono all'attività e alle scelte dell'azienda, specie se la prestazione lavorativa viene effettuata a contatto con il pubblico.



In generale, il licenziamento è **discriminatorio** (e quindi illegittimo) ogni qual volta derivi da una ritorsione del datore di lavoro contro un comportamento del dipendente considerato **lecito** dalla legge. Tuttavia, non può essere considerato illecito e discriminatorio imporre al lavoratore un look consono al contesto lavorativo: ciò in quanto, "anche nell'ambito delle discriminazioni classiche, sono consentite **deroghe** al divieto antidiscriminatorio.

Note:

[1] Trib. Bari, ord. del 23.07.2013.